

NOTIZIARIO

n.

24

2024

SPESE VETERINARIE DICHIARAZIONE 2024

Riepilogo delle condizioni di detrazione

CONGUAGLI 730/2024 IN ARRIVO IN BUSTA PAGA: COSA SONO E COME FUNZIONANO

Analisi delle “operazioni di conguaglio da 730”

COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH**SAFEGUARDING E NOMINA DEL RESPONSABILE ENTRO IL 1° LUGLIO 2024 PER GLI ENTI SPORTIVI**

Entro il 1° luglio 2024, le Associazioni e Società sportive affiliate dovranno nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. **Lo scopo è prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati**, e per salvaguardare l'integrità fisica e morale degli sportivi, **in conformità all'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021. Questa nomina, deve essere:**

- ◆ **pubblicata sulla homepage dell'associazione o società sportiva,**
- ◆ **affissa presso la sede,**
- ◆ **comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer).**

Quest'ultimo è incaricato di verificare situazioni di pericolo o abusi **in corso e di attuare misure di prevenzione, in conformità con le competenze della** Giustizia sportiva. **Per garantire un ambiente accogliente e rispettoso, la policy richiede** elevati standard di onestà, moralità e competenza **a chi lavora con i minori, oltre a qualifiche sportive e gestionali adeguate e seguire una formazione continua incentrata su consapevolezza, rispetto, educazione ed etica, per proteggere i minori da ogni forma di abuso.**

MAXI BONUS ASSUNZIONI 2024 OPERATIVO DAL 1° GENNAIO

E' diventata operativa la **maxi deduzione per le nuove assunzioni** con la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze del [decreto](#) che attua la norma prevista dal D.LGS 216/2023 di riforma fiscale. Si tratta di una extra deduzione dall'IRES, **pari al 120 o 130% dei maggiori costi per il personale** sostenuti dall'azienda, per nuove assunzioni a **tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024.**

Questa maggiorazione si applicherà all'incremento netto del costo del personale, calcolato come la differenza tra i costi totali del 2023 e quelli del 2024, escludendo le eventuali riduzioni di personale nelle società collegate o controllate. La maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione riguarda titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni con almeno un anno di attività.

L'agevolazione è in vigore in forma sperimentale dal 1° gennaio 2024.

DIGITALIZZAZIONE ETS: DOMANDE ENTRO IL 19 LUGLIO

È possibile presentare, entro il 19 luglio, **le domande per gli aiuti alla digitalizzazione degli Enti del Terzo Settore** tramite la piattaforma [portale re@dy](#), adibita alla raccolta delle adesioni al Bando Digitale Sociale 2024. Le risorse a disposizione ammontano a 15 milioni di euro. Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di:

- ◆ **formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti**, collaboratori stabili e volontari;
- ◆ **integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze** non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali;
- ◆ implementazione di una soluzione digitale volta al **miglioramento dell'efficienza interna e/o esterna**;
- ◆ **attivazione, sostegno e accompagnamento** dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di **attività pratiche ed esperienziali**;
- ◆ **messa a disposizione di sessioni di orientamento** per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali.

DEMATERIALIZZAZIONE NOTE SPESE DIPENDENTI: REGOLE ADE

Con [la Risposta all'interpello n 142](#) del 24 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sulla **dematerializzazione delle note spese e dei documenti dei dipendenti, ai fini della successiva deduzione del costo. Sinteticamente si chiarisce che:**

- ◆ le **ricevute di pagamenti** elettronici, effettuati con carta di credito aziendale, **di per sé non sono sufficienti a documentare fiscalmente la spesa** deducibile, a meno che non siano accompagnate da altri giustificativi, come le ricevute dei taxi. In particolare, i servizi taxi sono soggetti all'obbligo di fatturazione su richiesta del committente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, la fattura è emessa in duplice copia e può essere considerata documento non unico. Laddove il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, **la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa** sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. Se non è richiesta la fattura, è necessario un ulteriore giustificativo di spesa dal quale si possa individuare:
 - data;
 - nome del prestatore;
 - percorso;
 - corrispettivo;

- ◆ qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale, ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno, poi, utilizzate per la deducibilità dei relativi costi **deve possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità**. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici e che la procedura sia interamente dematerializzata

SCONTO IN FATTURA DI FINE ANNO: COME SANARE SE SCARTATA DALLO SDI

Con [Risposta n 140 del 24 giugno](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come sanare una fattura di fine anno scartata dallo Sdi, ma necessaria ai fini dell'agevolazione superbonus 110% trattandosi di spese 2023.

Nel merito della questione, va evidenziato che una fattura inviata al Sistema di Interscambio ("Sdi"), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Tuttavia, lo scarto non pregiudica, di per sé, la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. L'agenzia ha ulteriormente precisato, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo "sconto integrale" in fattura, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo Sdi nei termini stabiliti (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del "Superbonus 110%".

CARTA DEDICATA A TE 2024: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

In arrivo a settembre la nuova "Carta dedicata a te" per il 2024 per i nuclei familiari in stato di bisogno. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'atteso [decreto del ministero della agricoltura](#), di concerto con il ministero del lavoro e dell'economia, con le regole aggiornate sull'erogazione della social card, rifinanziata con nuovi fondi per il 2024.

Il decreto istituisce un fondo di 600 milioni di euro, incrementando quello precedente, SEMPRE destinato a sostenere i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro e almeno tre componenti. Il contributo economico sale a 500 euro e potrà essere destinato all'acquisto, oltre che di beni alimentari di prima necessità, anche di carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico locale.

La consegna tramite gli uffici postali è prevista per settembre 2024. Non è necessario fare domanda: i beneficiari saranno avvisati anticipatamente dal proprio Comune a seguito delle verifiche incrociate con l'INPS sulla situazione economica e anagrafica della famiglia.

DECONTRIBUZIONE SUD CONFERMATA FINO A FINE 2024

Il Ministro per gli affari UE ha annunciato il **prolungamento della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024**, ma attenzione: la proroga di sei mesi sarà applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024.

La misura, che ha registrato numeri record (nel 2023 ha incentivato 1.453.444 rapporti di lavoro, nel 2022 1.377.453, e nel 2021 1.224.044), consiste in uno **sgravio sui contributi previdenziali** per i datori di lavoro privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La particolarità è che non si applica solo alle nuove assunzioni ma a **tutti i rapporti in essere** nel periodo agevolato e non è previsto un massimale di sgravio contributivo individuale. Non si applica ai settori del lavoro domestico, della finanza e dell'agricoltura.

L'INPS aveva fornito le istruzioni operative con la [circolare 90 del 27 luglio 2022](#), e più recentemente nel messaggio 4695/2023. Probabile un nuovo documento dell'istituto a breve

SPESE VETERINARIE DICHIARAZIONE 2024

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite al periodo d'imposta 2023, è possibile beneficiare della detrazione dell'imposta lorda, pari al **19% delle spese veterinarie** sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti), entro certi limiti e a certe condizioni.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SPESE VETERINARIE NELLA DICHIARAZIONE 2024							
PREMESSA	<p>In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%, nel limite massimo di euro 550 (valore aumentato rispetto agli anni precedenti), le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.</p> <p>La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.</p>						
TIPOLOGIA DI SPESA VETERINARIA SOSTENUTA	<p>Come anticipato, le spese veterinarie detraibili sono quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.</p> <p>Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali di qualunque specie:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SPESE PER ANIMALI PER I QUALI NON SPETTA LA DETRAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tenuti nell'esercizio di attività commerciali</td> </tr> <tr> <td>tenuti nell'esercizio di attività agricole</td> </tr> <tr> <td>destinati alla riproduzione</td> </tr> <tr> <td>destinati all'allevamento</td> </tr> <tr> <td>destinati al consumo alimentare</td> </tr> </tbody> </table> <p> Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale.</p>	SPESE PER ANIMALI PER I QUALI NON SPETTA LA DETRAZIONE	tenuti nell'esercizio di attività commerciali	tenuti nell'esercizio di attività agricole	destinati alla riproduzione	destinati all' allevamento	destinati al consumo alimentare
SPESE PER ANIMALI PER I QUALI NON SPETTA LA DETRAZIONE							
tenuti nell'esercizio di attività commerciali							
tenuti nell'esercizio di attività agricole							
destinati alla riproduzione							
destinati all' allevamento							
destinati al consumo alimentare							
TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA	Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:						

SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE	
	le prestazioni professionali rese dal veterinario
	l' acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario
	analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie
	<p>Così come per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.</p>
SPESE SOSTENUTE ONLINE	<p>In generale, non risulta rilevante il luogo dove siano stati acquistati i medicinali, in quanto la detrazione spetta per l'acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della Salute (come nel caso di vendita di farmaci generici nei supermercati).</p> <p>La detrazione spetta anche per l'acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.</p>
LIMITI DI DETRAIBILITÀ	<p>Come anticipato la detrazione compete nel limite massimo di spesa di 550,00 euro al netto della franchigia di euro 129,11.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>La detrazione massima spettante è pari a euro $420,89 \times 19\% =$ euro 79,96 (arrotondato a euro 80).</p> </div> <p> Il limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.</p>

	<p>Ricordiamo che dall'anno 2020 sono stati inseriti alcuni requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000, ◆ la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". <p>Dall'anno d'imposta 2020, inoltre, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario, rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.</p>				
<p>DOCUMENTI DA CONTROLLARE</p>	<p>Per quanto riguarda la documentazione da conservare ai fini dei controlli, il contribuente deve conservare:</p> <table border="1" data-bbox="427 1146 1398 1420"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">DOCUMENTI DA CONSERVARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario</td> </tr> <tr> <td>Scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali</td> </tr> <tr> <td>Autocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".</p> <p>È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti</p> <ol style="list-style-type: none"> a) codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, b) la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. <p>In particolare, la qualità di "farmaco" può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario), utilizzata ai fini della</p>	DOCUMENTI DA CONSERVARE	Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario	Scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali	Autocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva
DOCUMENTI DA CONSERVARE					
Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario					
Scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali					
Autocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva					

trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

CONGUAGLI 730/2024 IN ARRIVO IN BUSTA PAGA: COSA SONO E COME FUNZIONANO

Il **modello 730/2024** ha la funzione di calcolare l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute dal contribuente **lavoratore dipendente o pensionato** con riguardo al **periodo d'imposta 2023**. Dall'**esito** della **dichiarazione** dei redditi possono risultare **imposte ancora dovute**, al contrario, **versate in eccesso**. Le **trattenute** a titolo di **imposte ancora dovute o i rimborsi avvengono**, per i contribuenti pensionati e lavoratori dipendenti:

- ◆ **direttamente in busta paga,**
- ◆ **nella rata di pensione,**

nell'ambito delle cosiddette "**operazioni di conguaglio da 730**" effettuate dal **datore di lavoro e dall'ente pensionistico**, in qualità di **sostituti d'imposta**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CONGUAGLI 730/2024 IN ARRIVO IN BUSTA PAGA: COSA SONO E COME FUNZIONANO	
PREMESSA	<p>Il 730 rappresenta il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a lavoratori dipendenti e pensionati.</p> <p>Nel modello 730/2024 possiamo trovare redditi ulteriori a quelli già tassati nel corso del periodo d'imposta a titolo d'acconto e/o somme deducibili o detraibili tali da determinare una tassazione inferiore a quella già subita dal contribuente.</p> <p>Pertanto, dalla dichiarazione dei redditi possono derivare due conseguenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contribuente ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta, trattenute fiscali inferiori a quelle effettivamente dovute, determinate nel 730 (conguaglio negativo). In questo caso, il lavoratore dipendente/pensionato deve farsi carico di imposte ancora dovute; ◆ il contribuente ha subito nel corso del periodo d'imposta, a titolo d'acconto, trattenute fiscali superiori a quelle effettivamente dovute, determinate nel 730 (conguaglio positivo). In questo caso, il contribuente ha diritto ad un rimborso delle imposte trattenute in eccesso.

	CONGUAGLIO DA 730/2024	
	<p>CONGUAGLIO POSITIVO: il lavoratore dipendente/pensionato ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta 2023, dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, trattenute fiscali superiori a quelle effettivamente dovute, calcolate nel 730</p>	
	<p>CONGUAGLIO NEGATIVO: il lavoratore dipendente/pensionato ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta 2023, dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, trattenute fiscali inferiori a quelle effettivamente dovute, calcolate nel 730</p>	
	DA COSA NASCE IL CONGUAGLIO 730/2024 POSITIVO O NEGATIVO?	
	<p>CONGUAGLIO POSITIVO: il lavoratore dipendente/pensionato fa valere nel modello 730 oneri deducibili – detraibili e/o crediti d'imposta non applicati dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in sede di determinazione della tassazione fiscale calcolata a titolo d'acconto nel corso del periodo d'imposta 2023</p>	
	<p>CONGUAGLIO NEGATIVO: il lavoratore dipendente / pensionato dichiara nel modello 730 redditi ulteriori a quelli già tassati a titolo d'acconto dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico nel corso del periodo d'imposta 2023</p>	
DA QUANDO INIZIA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?	<p>In generale, le operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro, indicato come sostituto d'imposta all'interno della dichiarazione dei redditi, prendono avvio dalla <i>"retribuzione di competenza del mese di luglio"</i>.</p> <p>Per i pensionati, al contrario, le operazioni sono effettuate dall'ente pensionistico a partire <i>"dal mese di agosto o di settembre"</i>¹.</p>	
	SOSTITUITO	DA QUANDO INIZIA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?

¹ Per i 730 presentati all'Agenzia entrate successivamente alle **retribuzioni di competenza del mese di luglio 2024** o ai cedolini di pensione di agosto – settembre 2024, le tempistiche di effettuazione dei conguagli in busta paga o nel cedolino di pensione dipendono dalla **procedura di ricezione dei modelli 730-4** (contenenti i dati necessari al conguaglio), nonché dalla **fase di** elaborazione della busta paga / cedolino di pensione

	Lavoratori dipendenti	A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2024
	Pensionati	A partire dal mese di agosto o di settembre 2024, stando alle istruzioni AE
COME FUNZIONA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?	<p>A partire dalle date di cui sopra, il datore di lavoro e l'ente pensionistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuano i rimborsi; ◆ trattengono le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione) dovute a titolo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di saldo e primo acconto relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, ✓ di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, ✓ di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF, ✓ di imposta sostitutiva sui premi di risultato. 	
COME RICEVE IL DATORE DI LAVORO IL 730-4?	<p>Per poter ricevere il modello 730-4 con l'esito finale del 730, dall'Agenzia delle entrate, il datore di lavoro deve segnalare a quest'ultima il proprio indirizzo telematico, riportandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se trattasi della prima comunicazione in assoluto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel quadro CT della Certificazione Unica, ✓ nel Modello CSO reperibile sul portale "agenziaentrate.gov.it"; ◆ se trattasi di modifica di un indirizzo già comunicato, nel Modello CSO. <p>Il datore può anche segnalare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo telematico di un intermediario delegato alla ricezione del 730-4.</p>	
COME FUNZIONA IN BUSTA PAGA IL CONGUAGLIO 730/2024 A DEBITO?	<p>Le somme che il lavoratore dipendente è tenuto a riconoscere all'Erario come saldo e 1° rata d'acconto per l'anno successivo (2024) sono trattenute dalla prima retribuzione utile².</p> <p>Rateizzazione</p> <p>Il lavoratore può optare per il recupero delle somme in singole rate mensili, da un minimo di 2 a un massimo di 5 rate mensili, applicando una maggiorazione dello 0,33% mensile (a titolo di interessi) a decorrere dalla</p>	

² o comunque dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il modello 730-4

seconda rata. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre.

La volontà di procedere alla dilazione è espressa dal contribuente nel 730 e segnalata al sostituto d'imposta.

La **dilazione** può avvenire con riguardo alle **somme dovute** a titolo di:

Saldo IRPEF
Primo acconto IRPEF
Addizionale comunale e regionale IRPEF a saldo
Acconto dell'addizionale comunale
Imposta sostitutiva sui premi di risultato e partecipazione agli utili
Acconto dell'addizionale comunale
Imposta sostitutiva sui premi di risultato e partecipazione agli utili
Acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata
Cedolare secca locazioni a saldo
Primo acconto cedolare secca



Nei casi in cui la **retribuzione mensile** sia **insufficiente** per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'**interesse dello 0,33% mensile** dovuto per la **rateizzazione**, **anche l'interesse dello 0,40% mensile** riferito al differito **pagamento**.

Se alla fine dell'anno il datore di lavoro **non ha potuto trattenere tutti gli importi per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, questi è tenuto a comunicare al dipendente, entro dicembre, di provvedere in autonomia al versamento delle somme ancora dovute.

Seconda o unica rata di acconto

Nelle ipotesi in cui risulti dal modello 730-4 che il contribuente è tenuto a versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF e / o cedolare secca, il datore di lavoro (sostituto d'imposta) trattiene il relativo importo sulla **retribuzione corrisposta nel mese di novembre**.



A differenza delle altre somme dovute all'Erario, la **seconda o unica rata** di acconto IRPEF/cedolare secca **non può essere dilazionata** e dev'essere **recuperata** dal **sostituto d'imposta** in un'**unica soluzione** sulla **retribuzione corrisposta a novembre**.

Se la retribuzione corrisposta nel mese di novembre risulta insufficiente per l'effettuazione dell'intero recupero della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca locazioni, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, in base al principio di cassa, **applicando la maggiorazione dello 0,40%**.³

Il termine ultimo per il versamento da parte del datore di lavoro della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca locazioni **è fissato al 16 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di presentazione del 730**.

Versamento con F24

Le somme trattenute in busta paga al dipendente per conguaglio negativo devono essere versate dal datore di lavoro con modello F24, **nel termine previsto per il versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei cedolini paga interessati**.

COME FUNZIONA IN BUSTA PAGA IL CONGUAGLIO 730/2024 A CREDITO?

Il rimborso delle imposte pagate in eccesso avviene ad opera del datore di lavoro in busta paga **nella prima retribuzione utile** o, comunque, nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il modello 730-4.

La capienza dei rimborsi 730

Ai fini della restituzione dei rimborsi in cedolino, il sostituto d'imposta **utilizza in via prioritaria le eventuali voci di debito risultanti dallo stesso modello 730**⁴.

³ Nel caso in cui anche la retribuzione corrisposta a dicembre risulti insufficiente al recupero delle somme in parola, il sostituto d'imposta provvederà a comunicare al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso dovrà versare autonomamente

⁴ Per la determinazione della capienza ai fini del rimborso delle imposte, il sostituto d'imposta **può altresì utilizzare le somme derivanti dai conguagli a debito da 730, con riguardo ad altri dipendenti e collaboratori**. Al contrario, non è possibile

	<p>Incapienza</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare delle ritenute non consenta il rimborso integrale dei conguagli positivi, il sostituto d'imposta procederà all'erogazione delle somme residue nei mesi successivi. Se alla fine dell'anno non è stato possibile concludere il rimborso, gli importi ancora spettanti al contribuente dovranno essergli comunicati nella Certificazione Unica (CU).</p> <p>Pluralità di contribuenti a credito</p> <p>In presenza di più contribuenti con conguaglio positivo, il rimborso deve avvenire in percentuale uguale per tutti i dipendenti / collaboratori.</p> <p>La percentuale dev'essere determinata dal rapporto tra l'ammontare globale delle ritenute fiscali, da operare nel singolo mese interessato, con la somma totale del credito da rimborsare.</p> <p>Compensazione in F24</p> <p>Le somme anticipate in busta paga dal datore di lavoro per conguaglio positivo vengono recuperate mediante compensazione in F24.</p>
<p>GLI EFFETTI DEL CONGUAGLIO 730/2024 IN BUSTA PAGA</p>	<p>Le somme risultanti dal conguaglio 730/2024 devono essere evidenziate nel cedolino paga e concorrono alla determinazione del netto mensile spettante al dipendente/collaboratore.</p> <p>Tanto nelle ipotesi di trattenuta per conguaglio negativo che di rimborso del credito per conguaglio positivo, le somme interessate sono nette. Questo significa che non incidono in alcun modo sul calcolo delle retribuzioni imponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai fini previdenziali – assistenziali, per il calcolo dei contributi a carico azienda e dipendente da versare all'Inps; ◆ ai fini fiscali, per il calcolo delle ritenute fiscali IRPEF e addizionali da versare all'Erario. <p>Di conseguenza:</p>

rimborsare i crediti da 730 utilizzando importi anticipati dal datore di lavoro stesso, né tantomeno sfruttare tali somme in compensazione con ritenute operate, effettuando così versamenti inferiori rispetto a quanto dovuto.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ la trattenuta per conguaglio negativo diminuisce direttamente il netto da liquidare al contribuente;◆ il rimborso per conguaglio positivo ha l'effetto di incrementare il netto da pagare. |
|--|---|

COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

In seguito all'approvazione il 24 aprile 2024 dei **modelli di comunicazione** è possibile inviare al **GSE**, tramite **pec**, i **dati** concernenti il **credito d'imposta** per **investimenti** in:

- ◆ **beni strumentali funzionali 4.0** (per gli anni 2023-2024),
- ◆ **attività di ricerca e sviluppo** (per l'anno 2024),

ai fini del relativo **monitoraggio** e **utilizzo** in **compensazione**.

COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0	
<p>COME FUNZIONA LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA</p>	<p>La trasmissione di specifici modelli di comunicazione⁵ costituisce presupposto per la fruizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi⁶, 2. del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica⁷, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica⁸. <p>Per gli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30.03.2024, occorre comunicare preventivamente, in via telematica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'ammontare complessivo, 2. la presunta ripartizione negli anni del credito, 3. la relativa fruizione. <p>La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.</p> <p>Da notare che il completamento degli investimenti è da comunicare anche per quelli realizzati a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 29.03.2024.</p>

⁵ approvati con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24.04.2024.

⁶ di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della Legge 178/2020.

⁷ di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.

⁸ di cui all'articolo 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della Legge 160/2019.

	<p>Inoltre, è subordinata all'invio della comunicazione anche la compensabilità dei crediti per investimenti relativi all'anno 2023 in beni strumentali nuovi 4.0 (materiali e immateriali)⁹.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px;"> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 10px; border: 1px solid #ADD8E6; margin-right: 10px;"> INVESTIMENTI EFFETTUATI A DECORRERE DAL 30.03.2024 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px; border: 1px solid #ADD8E6; border-radius: 10px;">Comunicazione preventiva</div> <div style="background-color: #D3D3D3; padding: 5px; border: 1px solid #ADD8E6; border-radius: 10px;">Comunicazione consuntiva</div> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 10px; border: 1px solid #ADD8E6; margin-right: 10px;"> INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 01.01.2023 AL 29.03.2024 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="background-color: #D3D3D3; padding: 5px; border: 1px solid #ADD8E6; border-radius: 10px;">Comunicazione consuntiva</div> </div> </div> </div> <p> Il “momento di effettuazione” dell'investimento segue le regole di competenza previste dal Tuir¹⁰, ossia per i beni mobili, la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI CODICI TRIBUTO APPROVATI IN PRECEDENZA</p>	<p>Con la risoluzione n. 19/E del 12.04.2024, l'Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei codici tributo relativi ai crediti di imposta oggetto di comunicazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di comunicazione.</p> <p>Di seguito una tabella di riepilogo dei codici bloccati.</p>

⁹ di cui all' articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della Legge 178/2020.

¹⁰ art. 109, commi 1 e 2.

CODICI TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN:
6936	2023, 2024	beni strumentali nuovi di cui dall' allegato A alla Legge 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della Legge 178/2020
6937	2023, 2024	beni strumentali nuovi di cui dall' allegato B alla Legge 232/2016 - art. 1, comma 1058 della Legge 178/2020
6938	2024	ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, comma 198 e ss. della Legge 160/2019
6939	2024	ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, comma 1 del D.L. 34/2020
6940	2024	ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, comma 1 del D.L. 34/2020

* si ricorda che l'anno da indicare nel modello F24 per gli investimenti 4.0 è **l'anno di interconnessione**

In seguito alla sospensione dei codici tributo, l'Agenzia delle entrate con una **FAQ del 16.04.2024** sul proprio sito, specificava **come compilare il campo anno** di un F24 relativo a **crediti di imposta su investimenti non oggetto di comunicazione**, ma con **anno di interconnessione 2023 o 2024**.

I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

- ♦ **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021** (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal

	<p>venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)</p> <p>♦ dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).</p> <p>In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".</p> <p>FAQ Agenzia delle entrate del 16.04.2024</p>				
<p>DOVE TROVARE I MODELLI DI COMUNICAZIONE DA COMPILARE</p>	<p>I modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta sono stati approvati con decreto direttoriale¹¹ e sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) www.gse.it dal 29.04.2024, suddivisi per tipologia di investimento:</p> <table border="1" data-bbox="427 1312 1422 1561"> <tr> <td data-bbox="434 1321 1141 1435"> <p>beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese</p> </td> <td data-bbox="1147 1321 1415 1435"> <p>Modulo 1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1444 1141 1559"> <p>attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica</p> </td> <td data-bbox="1147 1444 1415 1559"> <p>Modulo 2</p> </td> </tr> </table> <p>Le istruzioni operative fornite sul sito GSE precisano che una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti.</p>	<p>beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese</p>	<p>Modulo 1</p>	<p>attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica</p>	<p>Modulo 2</p>
<p>beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese</p>	<p>Modulo 1</p>				
<p>attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica</p>	<p>Modulo 2</p>				

¹¹ Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24.04.2024 che sostituisce il precedente Decreto del 06.12.2021.

Ciascun file pdf deve essere **firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata** in corso di validità rilasciato da una "Certification Authority"¹².

Ogni comunicazione deve essere **trasmessa singolarmente tramite pec** all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.



Il file PDF **non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa**: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

L'**oggetto delle comunicazioni** trasmesse via PEC dovrà essere **distintamente indicato** a seconda che si invii una comunicazione preventiva o di completamento:

Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa

Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa

GSE

29/04/2024

TRANSIZIONE 4.0, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L'INVIO DEI MODULI

Con riferimento alla news [Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d'imposta](#) si specifica che:

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

1. Nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
2. Nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

¹² cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>

	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;"> SCARICO MODELLO PDF EDITABILE DAL SITO WWW.GSE.IT </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 30%; text-align: center;"> Da firmare digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 30%; text-align: center;"> INVIO A MEZZO PEC transizione4@pec.gse.it CON SPECIFICO OGGETTO </div> </div>
COME COMPILARE L'ALLEGATO 1	<p>Il modello Allegato 1, relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un frontespizio per esporre i dati identificativi dell'impresa, ◆ due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all'Allegato A e all'allegato B alla Legge 232/2016, della fruizione negli anni dei crediti d'imposta. <p>Il modello di comunicazione è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30.03.2024, così come la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.</p> <p>Per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2023 e fino al 29.03.2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.</p> <p>La società Alfa Srl ha acquistato un macchinario 4.0 nell'anno 2023 del valore di 165.000 euro. Il macchinario è stato interconnesso nell'anno 2023 ma non è stato ancora utilizzato alla data del 30.04.2024.</p> <p>Esempio di compilazione</p> <p>Il credito di imposta spettante è pari al 20% (33.000 euro) ed è utilizzabile in tre quote di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione (2023) da riportare nell'F24 abbinato al codice tributo 6936.</p> <p>La società Alfa intende utilizzare due quote nell'anno 2024, non avendo utilizzato la prima nel 2023.</p>

Si predispongono la comunicazione a consuntivo dell'investimento effettuato, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta.

Il modello firmato digitalmente è inviato alle pec transizione4@pec.gse.it con oggetto "**Comunicazione di completamento_00012345678**".



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI
INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 1

MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI
STRUMENTALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE DI CUI AGLI
ALLEGATI A E B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

(art. 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: ALFA SRL

Codice fiscale / p. IVA: 00012345678

Codice ATECO: 50.54.90

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): MEDIA

Sede legale (Comune): TO

Posta elettronica: INFO@ALFA.COM

Posta elettronica certificata: PEC@ALFAPEC.IT

SEZIONE A - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Periodo di realizzazione degli investimenti (30/11 / 2023)

Codice Tributo: 6936

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)

Voce¹

- 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
 1.10 1.11 1.12 1.13

Costo agevolabile	165.000
-------------------	---------

2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)

Voce¹

- 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Costo agevolabile	
-------------------	--

3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)

Voce¹

- 3.1 3.2 3.3 3.4

Costo agevolabile	165.000
TOTALE COSTO AGEVOLABILE	165.000
TOTALE CREDITO D'IMPOSTA	33.000

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA						
2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	22.000	11.000				

¹ Barrare la/e voce/i dell'allegato A cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice).

**COME COMPILARE
L'ALLEGATO 2**

Il modello **Allegato 2**, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in **ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica**, si compone di:

- ◆ un **frontespizio** per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa,
- ◆ da **quattro sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle **diverse attività ammissibili**, la fruizione negli anni del credito d'imposta.

Anche in questo caso il modello di comunicazione è trasmesso in **via preventiva** dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che **si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30.03.2024**, al pari della **presunta fruizione negli anni del credito**.

Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2023 e fino al 29.03.2024, il modello è trasmesso **esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti**.

Esempio di compilazione

La società Alfa Srl intende effettuare **attività di ricerca e sviluppo nell'anno 2024**¹³. Comunica al GSE tale intenzione con la compilazione preventiva del **Modulo 2**.

La spesa prevista è di:

- ◆ 100.000 euro per personale dipendente;
- ◆ 20.000 euro per dipendenti di età non superiore a 35 anni ed in possesso di laurea magistrale scientifica, il costo forma la base di calcolo al 150% quindi per 30.000 euro;
- ◆ 20.000 euro per la consulenza specifica.

Il **credito di imposta sarà pari al 10%**, utilizzabile in **tre quote annuali di pari importo** dall'esercizio successivo al sostenimento dei costi. La società invia il modulo di comunicazione preventivo composto da frontespizio, sezione A e sezione D.

Il modello firmato digitalmente è inviato alle pec transizione4@pec.gse.it con oggetto "**Comunicazione preventiva_00012345678**".

¹³ art. 1, comma 200 della Legge 160/2019.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI
INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 2

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E
IDEAZIONE ESTETICA**

(art. 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: ALFA SRL
Codice fiscale / p. IVA: 00012345678
Codice ATECO: 50.54.90
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): MEDIA
Sede legale (Comune): TO
Posta elettronica: INFO@ALFA.COM
Posta elettronica certificata: PEC@ALFAPEC.IT

SEZIONE A - INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (01/05/20 / 31/12/20)

Codice Tributativo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE		SPESE INFRAGRUPPO	
	€	n. addetti	€	n. addetti
a1)	100.000		€	€
	5	n. addetti		n. addetti
a2)	30.000		€	€
	1	n. addetti		n. addetti
b1)			€	€
b2)			€	€
c1)			€	€
c2)			€	€
d)			€	€
e)	20.000		€	€
f)			€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	150.000		€	€
				€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA			150.000	€

**COME EFFETTUARE
LE
COMUNICAZIONI
RELATIVE AI
CREDITI DI
IMPOSTA
OGGETTO DI
INVIO TRAMITE
PEC**

Di seguito si riporta in tabella la **struttura delle comunicazioni relativi ai crediti di imposta oggetto di invio tramite pec.**

ALLEGATO 1
modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati a e b alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
dati identificativi dell'impresa
sezione A - investimenti in beni strumentali materiali di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
sezione B - investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232

ALLEGATO 2
modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo , innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
dati identificativi dell'impresa
sezione A - investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)
sezione B1 - investimenti in attività di innovazione tecnologica (art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 3 del dm 26 maggio 2020)
sezione B2 - investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 (art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 1, del dm 26 maggio 2020)
sezione B3 - investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica (art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 2, del dm 26 maggio 2020)
sezione C - investimenti in attività di design e ideazione estetica (Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 4, del DM 26 maggio 2020)

sezione D - credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Giuseppe Iannibelli